

BANDO "UN DOMANI POSSIBILE"

FAQ

Quali sono i soggetti legittimati a presentare una Proposta di Progetto?

Possono presentare una Proposta di Progetto, in qualità di soggetto responsabile tutti gli Enti del Terzo Settore, così come definiti dal d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), ossia le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si precisa che al momento della presentazione della proposta non c'è l'obbligo da parte del soggetto responsabile di aver già effettuato le modifiche statutarie previste dal Codice né di essere iscritti al RUNTS.

Un ente ecclesiastico o confessionale può presentare un progetto in qualità di soggetto responsabile?

Sì, ma solo se tale ente, così come stabilito dal d.lgs 117/2017, ha già adottato un regolamento (in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) per lo svolgimento delle attività di interesse generale che recepisca le norme del Codice del Terzo, ha costituito un patrimonio destinato a tali attività e tiene scritture contabili separate. Tale documentazione dovrà essere prodotta dall'ente in fase di presentazione della proposta a integrazione di quella già prevista dal Bando, pena la sua inammissibilità.

È condizione di ammissibilità l'esperienza e la competenza specifica e consolidata del soggetto responsabile e del partenariato nell'ambito di intervento del Bando?

La competenza specifica e consolidata del soggetto responsabile e, più in generale, del partenariato negli ambiti d'intervento del Bando non è una condizione di ammissibilità ma un criterio di valutazione, che andrà a incidere sulla valutazione complessiva del progetto. Essa potrà essere evidenziata sia attraverso specifico riferimento nello statuto sia attraverso la descrizione delle esperienze pregresse all'interno del formulario della proposta di progetto.

È richiesta la costituzione di ATI/ATS?

No, per i partner non è richiesta la costituzione di ATI/ATS, pertanto anche le spese necessarie alla loro formalizzazione non saranno ritenute ammissibili. È invece necessaria la loro registrazione sulla piattaforma Chàiros e il successivo aggancio al progetto.

A quanti progetti a valere sul Bando "Un domani possibile" può aderire un'organizzazione?

Sia gli enti che ricoprono il ruolo di soggetto responsabile, sia quelli che ricoprono il ruolo di partner, non potranno partecipare a più di un progetto a valere sul Bando "Un domani possibile", con la sola eccezione degli enti locali, gli istituti scolastici, le università e i centri di ricerca, pena la sua esclusione da tutti i progetti in cui esso è presente. È possibile presentare un progetto anche in caso di precedente partecipazione alle passate edizioni del bando "Never Alone".

In relazione alla localizzazione dell'intervento sussistono dei requisiti specifici di ammissibilità?

I progetti devono intervenire su più territori, in maniera sinergica e integrata, interessando almeno due delle aree regionali (Nord, Centro, Sud e Isole). Si precisa, inoltre, che la sede (legale e/o operativa) del soggetto responsabile deve trovarsi in almeno una delle regioni incluse nelle aree di intervento e che il partenariato deve avere almeno un presidio territoriale (sede legale e/o operativa) in ciascuna delle regioni di intervento. Ai fini dell'ammissibilità non esistono vincoli sul numero di regioni coinvolte, purché le proposte insistano almeno su due aree. L'analisi qualitativa valuterà poi la rispondenza delle proposte al contesto territoriale e al bisogno dei destinatari.

Cosa si intende per soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro?

Per soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro si intendono quegli enti previsti dagli artt. 4, lettera c) e 6, comma 1 e 2 del D.lgs. 276/2003 e iscritti all'Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro ai sensi dell'art. 12, commi 1, 2,3 del

D.lgs. 150/2015, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 11 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro. I centri per l'impiego, ad esempio, rientrano in questa categoria.

Se un soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro è anche un ente pubblico, è possibile non prevedere un altro soggetto pubblico nel partenariato?

No, il partenariato deve comunque essere costituito da almeno quattro partner: soggetto responsabile, altro ente del terzo settore, soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro (pubblico o privato) e partner pubblico. Quest'ultimo deve svolgere un ruolo funzionale e rilevante nelle attività di progetto.

È possibile prevedere il coinvolgimento di soli soggetti accreditati a livello nazionale o anche di soggetti accreditati a livello regionale ma ugualmente iscritti all'Albo Nazionale in quanto operanti su tutto il territorio?

L'albo nazionale raccoglie i soggetti accreditati a livello nazionale e regionale a svolgere servizi e misure di politica attiva del lavoro. Ai fini dell'ammissibilità al bando è richiesta l'adesione di almeno un soggetto accreditato a livello nazionale o regionale, purché autorizzato da Anpal e, quindi, iscritto all'albo nazionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro, consultabile al seguente indirizzo: <https://servizi.anpal.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx>.

È preferibile, coinvolgere più soggetti accreditati a livello regionale per lo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro per ciascuna regione in cui è prevista la realizzazione delle attività di progetto (sempre autorizzati da Anpal e quindi iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro).

Gli enti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro, di natura pubblica, possono partecipare a più proposte di progetto?

Sul piano della mera ammissibilità di progetto, la partecipazione a più proposte da parte di enti pubblici, come ad esempio i centri per l'impiego, è prevista dalla sezione 2.2.2 punto n) del Bando. Sul piano della valutazione, sarà esaminata la loro capacità di contribuire in maniera fattiva a più proposte, anche in base al numero di minori presi in carico. Tutti gli enti privati potranno, invece, partecipare a una sola proposta di progetto a valere su questo bando (sezione 2.2.2 punto m).

In merito ai beneficiari dei progetti, ci sono delle esclusioni per particolari categorie?

Potranno beneficiare degli interventi persone non aventi cittadinanza italiana che rispettino entrambi i seguenti requisiti: a) al momento del loro ingresso o in cui sono stati rintracciati in Italia, erano minori stranieri non accompagnati (ex art. 2 Legge 47/2017); b) non abbiano compiuto 21 anni al momento della scadenza del bando. Le proposte potranno concentrarsi anche su target più specifici, laddove il contesto e il bisogno lo richiedano.

Le proposte di progetto possono agire anche solo su uno degli ambiti di intervento contenuti nel bando?

No, le proposte di progetto dovranno intervenire, in maniera integrata, su tutti e tre gli ambiti indicati dal bando ovvero: A. accompagnamento all'autonomia lavorativa di medio-lungo periodo; B. accompagnamento all'autonomia abitativa; C. accompagnamento alla costruzione di reti relazionali e sociali.

Qual è la quota massima di contributo che può essere gestita da un soggetto della partnership?

Ogni ente che aderisce al partenariato, sia in qualità di soggetto responsabile sia in qualità di partner, non può gestire una quota superiore al 50% del contributo richiesto. Nel caso in cui il soggetto responsabile abbia in corso un progetto finanziato dall'Impresa Sociale Con I Bambini, la percentuale del contributo richiesto dallo stesso non potrà essere superiore al 30%. Infine, è necessario che almeno il 65% delle risorse di progetto sia gestito da Enti del Terzo Settore.

Qual è la quota di cofinanziamento prevista da bando?

La quota di cofinanziamento monetario deve essere pari ad almeno il 15% del costo totale del progetto.

Quali sono le modalità di individuazione dell'ente incaricato della valutazione di impatto?

L'ente valutatore sarà individuato dall'Impresa Sociale Con i Bambini mediante avviso pubblico. L'ente individuato realizzerà la valutazione d'impatto per tutti i progetti finanziati. Laddove necessario, i soggetti responsabili dei progetti selezionati dovranno rendersi disponibili a una rimodulazione, in accordo con gli uffici e l'ente incaricato, di alcuni elementi progettuali (es. strumenti di monitoraggio, indicatori di risultato, modalità di rilevazione, voci di spesa).

È possibile prevedere costi per riqualificazione/ristrutturazione?

Sì è possibile prevedere costi per riqualificazione e ristrutturazione, in una percentuale non superiore al 20% del contributo richiesto.

Quali spese rientrano sotto la voce "riqualificazione/ristrutturazione"?

Sono considerati costi di "riqualificazione e ristrutturazione" tutte le spese relative alla messa a norma, realizzazione di impianti (elettrici, idraulici, di condizionamento, ecc.), la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro/risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia, nonché i costi di manodopera necessari per la realizzazione e/o completamento di tali interventi.

Quali sono le modalità di finanziamento previste?

La liquidazione del contributo al soggetto responsabile avviene, di norma, in tre diversi momenti: un anticipo pari al 25% del contributo assegnato all'avvio delle attività, due tranches di acconto intermedie e un saldo finale (punto 3.1.2 del Bando). Le diverse tranches di erogazione, con la sola eccezione dell'anticipo, avverranno sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

È possibile visionare un facsimile del formulario da compilare on line?

Sì, sul sito di Con i bambini è disponibile una copia pdf del formulario (<https://www.conibambini.org/un-domani-possibile-per-i-minori-stranieri-che-arrivano-soli-in-italia/>).

Roma, 18/09/2020